

Roma, 3 novembre 2023

**Circolare n. 767/2023**

A TUTTI GLI  
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'  
- LORO SEDI -

**OGGETTO:**

- 1) COMUNICATO A.N.AC. 19 SETTEMBRE 2023 – PROCEDURE DI SOMMA URGENZA – TRASMISSIONE DOCUMENTI.**
- 2) COMUNICATO A.N.AC. 3 OTTOBRE 2023 – CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI.**
- 3) COMUNICATO A.N.AC. 11 OTTOBRE 2023 – INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.**
- 4) COMUNICATO ISTAT 26 SETTEMBRE 2023 – ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ANNO 2023.**

\* \_ \* \_\* \_\* \_\* \_\*

**1) COMUNICATO A.N.AC. 19 SETTEMBRE 2023 – PROCEDURE DI SOMMA URGENZA – TRASMISSIONE DOCUMENTI.**

Con il Comunicato in oggetto, A.N.AC. introduce una misura che dovrebbe rendere la trasmissione e la pubblicazione della documentazione più veloce e immediata.

Dal 1° gennaio 2024 è prevista, infatti, una **modalità semplificata di trasmissione della documentazione per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro**. La procedura si applica già agli affidamenti eseguiti tramite procedure di somma urgenza e protezione civile, ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. n. 36/23.

Per gli affidamenti per i quali viene acquisito un CIG tramite il sistema Simog, è prevista una modalità di trasmissione semplificata, in base alla quale le SS.AA., all'atto della richiesta del CIG, comunicano alla B.D.N.C.P. il *link* relativo alla pagina del proprio sito istituzionale in cui i documenti sono stati pubblicati, ovvero:

- a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;
- b) perizia giustificativa;
- c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;
- d) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;
- e) contratto, ove stipulato.

Il *link* dovrà essere indicato dal RUP in fase di perfezionamento del CIG all'interno del sistema Simog, in corrispondenza del campo denominato: "*Link ai documenti relativi all'affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile*". Esso dovrà puntare alla pagina specifica di pubblicazione dei documenti e non ad una pagina generica o alla pagina iniziale del sito istituzionale. L'inserimento del *link* è obbligatorio in tutti i casi in cui sia stato indicato in fase di acquisizione del CIG che l'affidamento è stato effettuato in regime di somma urgenza, ai sensi del citato art. 140, d.lgs. n. 36/23.

Per gli affidamenti per i quali è acquisito il solo SmartCIG, non è utilizzabile questa modalità semplificata sopra descritta, poiché non è prevista un'evoluzione della corrispondente procedura informatica. Per tali affidamenti, pertanto, le SS.AA. devono ricorrere alla trasmissione a mezzo PEC dei relativi documenti.

Pertanto, all'atto della richiesta del CIG, dovranno indicare nell'apposito campo il *link* alla pagina del proprio sito istituzionale dove sono pubblicati i documenti.

Resta fermo in ogni caso che le SS.AA. sono sempre tenute, anche oltre il 31 dicembre p.v., a pubblicare tutti i documenti relativi ad ogni affidamento eseguito in regime di somma urgenza e protezione civile, a prescindere dall'importo di affidamento. I documenti vanno pubblicati nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", per un periodo di almeno 5 anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 33/13.

## **2) COMUNICATO A.N.AC. 3 OTTOBRE 2023 – CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI.**

Con il Comunicato del Presidente 3 ottobre 2023, A.N.A.C. ha fornito le prime indicazioni in merito alla compilazione dei certificati esecuzione lavori (CEL), in seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti.

Premesso che, ai sensi dell'art. 222 C.c.p., il Casellario informatico acquisisce anche i certificati dei lavori rilasciati dalle SS.AA. e dagli enti concedenti, nel Comunicato vengono forniti chiarimenti in merito a:

- emissione del CEL per lavori eseguiti in vigenza del nuovo Codice;
- emissione del CEL in caso di ricorso al subappalto e di affidamento al contraente generale; con utilizzo dell'Allegato B1;
- compilazione dei CEL per appalti che prevedono l'esecuzione di lavori nella categoria OG 11.

L'Autorità segnala che sta procedendo all'aggiornamento dei modelli da utilizzare per l'emissione dei CEL relativi alle lavorazioni affidate ai sensi del d.lgs. n. 36/23. Fino a nuove indicazioni, le SS.AA. e gli enti concedenti devono ancora utilizzare i modelli disponibili (Allegati B e B1) e provvedere alla relativa trasmissione all'Autorità mediante l'apposito servizio disponibile sul portale istituzionale.

### **CEL per subappalto**

L'Autorità rammenta inoltre che i subappaltatori possono richiedere alle SS.AA. i certificati relativi alle prestazioni eseguite per conto dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 119 C.c.p..

Pertanto, le SS.AA. e gli concedenti emettono un unico CEL con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall'impresa affidataria e di quelle eseguite dalle imprese subappaltatrici. Ciò anche nel caso in cui la richiesta di emissione del CEL pervenga da queste ultime imprese. Tale indicazione serve a garantire la ricostruzione della filiera dell'esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell'intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalità di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza.

Inoltre, l'emissione di un'unica certificazione consente di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall'affidamento principale, già riscontrata nella prassi in numerose occasioni.

# Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

Le stesse indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi subaffidamenti dallo stesso realizzati.

Per i lavori affidati da committenti privati, l'art. 24, comma 7, dell'Allegato II. 12 al Codice dispone che, per i lavori commissionati da soggetti non tenuti all'applicazione del Codice, *"l'operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori"*.

## **Utilizzo dell'Allegato B.1**

Il modello introdotto dall'articolo 357, comma 14, del d.P.R. n. 207/10 permette di indicare nel CEL le cosiddette *"categorie variate"* ossia quelle categorie di lavorazioni previste nel previgente d.P.R. n. 34/2000 e oggetto di modifica ad opera della normativa sopravvenuta. Questo modello va utilizzato esclusivamente in relazione a lavorazioni relative ad affidamenti disciplinati dal richiamato Regolamento n. 34.

In questo caso, l'applicazione per l'emissione del CEL indirizza automaticamente verso la compilazione dell'Allegato B1, nel caso in cui siano selezionate categorie di lavorazioni riferite a detto Regolamento.

## **CEL e lavori di categoria OG11**

La Tabella A dell'Allegato II.12 al Codice definisce la categoria OG11 (Impianti tecnologici) come la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.

L'articolo 18, comma 21, del medesimo Allegato prevede che *"Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30..."*

I CEL relativi alla categoria OG11 *"indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11"*.

Pertanto, viene precisato che i CEL riferiti ad interventi che prevedono l'esecuzione di lavori nella categoria OG11 devono necessariamente riportare nel Quadro 6.1 *"Esecuzione dei lavori"* e nel Quadro 6.2 *"Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatari"* gli importi relativi agli interventi eseguiti nelle suddette tre categorie specialistiche che compongono la categoria.

Il testo del Comunicato è consultabile sul sito della *Nomos Appalti* alla voce *"Legislazione"*.

## **3) COMUNICATO A.N.A.C. 11 OTTOBRE 2023 – INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.**

Con Atto del Presidente dell'11 ottobre 2023, A.N.A.C. ha fornito chiarimenti sull'applicazione della disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche, prevista dal d.lgs. n. 36/23.

Nel documento, A.N.A.C. approfondisce alcuni aspetti disciplinati dall'art. 45 del nuovo Codice, chiarendo in particolare, se:

# Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

- spetta all'Amministrazione l'adozione di apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi e di riduzione delle risorse a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi.
- l'espressione *"senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione"*, contenuta nella Relazione al Codice, a commento del comma 3 dell'art. 45, si riferisca allo specifico fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche di cui alla precedente formulazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/16 e, di conseguenza, al Fondo risorse decentrate destinate al personale dipendente;
- debba essere sottratta alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri di riparto.

Premesso che l'art. 45 reca una disciplina semplificata negli aspetti procedurali, rispetto alle previsioni dell'art. 113, d.lgs. 50/16 e s.m.i., al fine di garantire speditezza per l'effettiva erogazione degli incentivi, l'Autorità stabilisce che *"i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice"*.

Il testo dell'art. 45 del Codice non reca più l'obbligo, contenuto nell'art. 113 del d.lgs. 50/16, di destinare le risorse per gli incentivi ad un apposito fondo, né di ripartire risorse *"con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti"*.

Inoltre, la Relazione al Codice, nel commentare il comma 3 dell'art. 45, precisa che gli incentivi per le funzioni tecniche *"sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione come previsto dal vigente art. 113 del d.lgs. n. 50/16, attuano una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile"*.

Ciò significa che il nuovo quadro normativo non impone più l'adozione di un apposito regolamento e la costituzione di apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti.

In buona sostanza, l'Autorità non ritiene indispensabile l'adozione di uno specifico Regolamento per la ripartizione degli incentivi, in tal modo contribuendo a facilitare, sul piano procedurale, l'erogazione effettiva degli incentivi e dare concreta attuazione alle disposizioni codicistiche.

Per quanto concerne, poi, le modalità di definizione dei criteri di riparto degli incentivi e di eventuale riduzione degli stessi, A.N.A.C. precisa che la mancata riproposizione nell'art. 45 della locuzione *"con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti"* serve a rimuovere un obbligo procedurale specifico, ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito della gestione degli incentivi.

Infatti, l'art. 45 va letto in combinato disposto con l'art. 1 del Codice che, nell'enunciare il *"principio del risultato"*, al comma 4, prescrive che: *"il principio del risultato costituisce criterio per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: ... ..; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva"*.

# *Nomos Appalti*

*Consulenza legale agli Enti Locali*

Pertanto, conclude A.N.A.C., l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato.

#### **4) COMUNICATO ISTAT 26 SETTEMBRE 2023 – ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ANNO 2023.**

Sulla G.U.R.I. n. 225 del 26 settembre 2023 è stato pubblicato, per l'anno in corso, l'elenco annuale delle PP.AA. inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 169 e s.m.i..

In particolare, l'ISTAT ha predisposto anche per il 2023 l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle PP.AA., i cui conti concorrono alla formazione del conto economico consolidato delle medesime.

Il testo del Comunicato è consultabile sul sito della Nomos Appalti alla voce "Legislazione".

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli  
(responsabile del servizio)

